



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
***Seconda Sezione Penale***

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Penale, Collegio D, composto dai Magistrati:

dott. *Massimo Urbano*

Presidente

dott. *Francesco Balato*

Giudice.

dott.ssa *Federica De Bellis*

Giudice rel. ed est

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, avanzata dalla Procura della Repubblica, D.D.A., in data 30.11/10.12.2010, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 575/65, nei confronti di:

[OMISSIS], nato a Casal di Principe il 2.05.1968 ivi res. in Corso Umberto I n. 575  
instaurato il contraddittorio camerale;

disposta l'acquisizione di informazioni aggiornate presso la P.G. sulla condotta di vita del proposto, di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di provvedimenti giurisdizionali;

letti gli atti acquisiti;

raccolte, all'udienza camerale del 13.04.2016, le conclusioni del pubblico ministero (che chiedeva l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni cinque e l'imposizione di congrua cauzione) e della difesa (che chiedeva il rigetto della proposta);

a scioglimento della riserva formulata

**OSSERVA**

***1. La proposta formulata dalla Procura della Repubblica, D.D.A. di Napoli***

Nell'avanzare la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti di [omissis] l'autorità proponente rappresentava la possibilità di inquadrare il proposto in una delle categorie delineate degli artt. 1 e 2 L.

575/65, in particolare quale soggetto indiziato di appartenere al “clan dei casalesi” facente capo a SCHIAVONE Francesco, *alias* “Sandokan”, gruppo CANTIELLO.

In particolare, richiamati alcuni provvedimenti giudiziari che hanno affermato l’esistenza e l’operatività della menzionata associazione camorristica, l’organo proponente fondava la valutazione di “pericolosità mafiosa” del proposto principalmente sugli elementi emersi a carico dello stesso nel procedimento penale n. 22138/05 R.G.N.R., in cui il [omissis] era indagato (unitamente ad altre 126 persone, talune anche per reati diversi) per il delitto di cui all’art. 416 *bis* c.p. Nell’ambito del citato procedimento il proposto veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16.09.2008 dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli n. 871/08.

Al fine di dimostrare l’appartenenza del proposto al citato sodalizio camorristico, l’organo proponente richiamava le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra i quali [omissis].

Sulla base di tali elementi, sinteticamente esposti, la Procura della Repubblica, D.D.A. di Napoli, chiedeva l’applicazione nei confronti di [omissis] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, ai sensi della l. 575/1965.

Va evidenziato che il giudizio sulla proposta in oggetto era stato sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale in ragione della sollevata questione di legittimità costituzionale da parte di questo Tribunale, poi risolta dalla Consulta con sentenza n. 291/2013.

## ***2. Il giudizio del Collegio sulla pericolosità qualificata di [omissis].***

Ritiene il Collegio che l’analisi della documentazione allegata alla proposta e di quella acquisita nel corso della presente procedura avvalorano il giudizio di pericolosità c.d. qualificata di [omissis] ma non giustifichi l’applicazione nei confronti dello stesso della richiesta misura di prevenzione per le motivazioni di seguito esplicitate.

### ***2.1. L’esistenza del “clan dei casalesi”.***

In ordine all’esistenza, alla struttura, all’operatività, agli interessi criminali ed economici del sodalizio criminoso denominato sinteticamente denominato “clan dei casalesi”, al quale secondo la prospettazione dell’autorità proponente, [omissis] sarebbe indiziato di appartenere, questo Collegio non può che riportarsi alla ormai vastissima letteratura giudiziaria formatasi sul punto, che, con decine di sentenze definitive, sentenze soggette a gravame, misure cautelari, ha, oramai, delineato tale associazione camorristica – che ha il suo epicentro nella provincia di Caserta – come la più stabile, radicata e potente della Campania, oltre che come una delle principali organizzazioni criminali che opera sul territorio nazionale e che, pur essendo sinteticamente denominata “clan dei casalesi”, è in realtà articolata, al suo interno, in più gruppi organizzati, in alcuni momenti anche tra loro contrapposti.

Invero, come evidenziato anche nella O.C.C. posta a base della proposta sono numerosi i provvedimenti giudiziari che negli ultimi decenni, anche grazie al contributo apportato dai vari collaboratori di giustizia, hanno ricostruito la storia criminale del gruppo camorristico, tracciando un quadro piuttosto preciso del suo organigramma e dei suoi interessi economico-imprenditoriali e consentendo di considerare l'esistenza del citato clan e, al suo interno, di due fondamentali sodalizi capeggiati, l'uno, da SCHIAVONE Francesco, soprannominato "Sandokan", l'altro, da BIDOGNETTI Francesco, noto come "Cicciotto 'e Mezzanotte", un dato ormai processualmente accertato.

In proposito, si ritiene sufficiente citare, tra le più recenti, la sentenza del processo cd. "Spartacus I" emessa dalla 2<sup>a</sup> Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 15-08-2005 (con motivazione depositata in data 15-6-2006), la quale, in oltre tremila pagine di motivazione, ricostruisce circa un quindicennio di storia criminale Casertana (anni 1982/1996) passando in rassegna i principali fatti di sangue accaduti in quel territorio. La sua rilevanza - oltre che per l'intrinseca gravità dei fatti oggetto del procedimento, per la straordinaria entità delle condanne irrogate (circa 13 ergastoli e oltre 900 anni di detenzione), per lo spessore criminale dei protagonisti delle vicende (praticamente tutti i capi dell'organizzazione, molti dei quali già condannati per 416 bis C.P. nel procedimento "Bardellino") - è data dalla circostanza che, essendo iniziato il processo in Corte di Assise con le vecchie e più ampie regole sulla competenza per connessione, l'analisi giudiziaria dei singoli fatti omicidari ha potuto essere davvero esaustiva, fornendo un quadro completo delle attività criminali e dei collegati interessi economico/imprenditoriali del sodalizio, in quanto si è dovuta estendere, anche, all'esame dell'illecita accumulazione dei beni sequestrati ex art.12 *sexies* l.309/92, alla fattispecie associativa e alle condotte poste in essere, in concorso fra loro, dai capi dell'organizzazione e dai cd. "colletti bianchi" del sodalizio.

Del resto, questo stesso Tribunale ha, anche di recente, ribadito l'esistenza e l'operatività del predetto clan in numerosi provvedimenti applicativi di misure di prevenzione.

## ***2.2. La posizione di [omissis]***

Tanto premesso e passando ad esaminare la posizione dell'odierno proposto, appare evidente, tenuto conto dei dati di maggior rilievo posti a fondamento della proposta e sopra sinteticamente richiamati, che il giudizio demandato al Tribunale in ordine alla pericolosità cd. qualificata del proposto debba fondarsi anzitutto sugli elementi fattuali desumibili dal procedimento penale sopra indicato, nel cui ambito il proposto veniva raggiunto dalla richiamata ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 871/08 emessa dal G.i.p. di Napoli il 16.09.2008 e successivamente condannato, con sentenza emessa in data 14.05.2012, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere alla pena di anni 13 anni di reclusione, per il delitto di cui all'art 416 *bis* c.p. (fatti contestati sino al 2005).

Dall'esame dei citati provvedimenti giudiziari e delle fonti di prova negli stessi riportati si evince la sussistenza di plurimi elementi dimostrativi della partecipazione del [omissis] alla menzionata consorteria camorristica, rappresentati principalmente dalle convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia:

*[omissis]*

Pregnanti quindi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che individuano l'odierno proposto quale soggetto intraneo al clan, affiliato in particolare al gruppo capeggiato da Cantiello, percettore di regolare stipendio, indicato dai più quale Killer incaricato di eseguire diversi omicidi per conto dell'organizzazione camorristica.

Sul punto si rammenta che dall'esame dei provvedimenti giudiziari a carico del [omissis] emergono, invero, tra le altre, numerose condanne per reati di gravissimo allarme sociale: associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (sentenza del 17.12.2004 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermata dalla Corte di Appello di Napoli in data 30.03.2007), omicidio in concorso ex art. 575 c.p. e 7 L. 203/91 (sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere in data 15.05.2008, confermata dalla Corte di Assise di Appello in data 15.05.2009, fatti del 1997) per il quale il proposto è stato condannato all'ergastolo, omicidio in concorso ex art. 575 c.p. e 7 L. 203/91 (sentenza emessa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere in data 23.03.2009, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello in data 15.11.2010, fatti del 1993) per il quale il proposto è stato nuovamente condannato alla pena dell'ergastolo.

A corroborare, inoltre, il grave quadro indiziario di pericolosità sociale del [omissis], soccorrono poi le ulteriori sentenze di condanna a carico dello stesso come emergenti dal certificato del casellario giudiziale per reati quali detenzione abusiva di armi ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/91.

Le concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (la cui attendibilità ha già superato il vaglio del giudice penale) sono indubbiamente sufficienti a far ritenere il proposto soggetto indiziato di "appartenere" (ed anche di "partecipare") al citato gruppo camorristico, con un ruolo pregnante e strategico di killer al servizio del clan, come confermato dalle menzionate sentenze di condanna per episodi omicidari aggravati dall'art. 7 L.203/91.

La partecipazione del proposto ai suddetti omicidi, funzionali agli scopi del sodalizio e consumati a distanza di qualche anno l'uno dall'altro, è altamente significativa di una sua appartenenza al clan, al quale egli fornisce un evidente e non occasionale contributo.

Dunque, ad avviso del Collegio, le circostanze di fatto sopra esposte integrano, senz'altro, gli estremi della sufficienza indiziaria circa la partecipazione del proposto alle attività del "clan dei casalesi".

Quanto all'attualità della delineata pericolosità sociale del prevenuto, si osserva che la militanza del [omissis] si è protratta fino all'epoca del suo arresto avvenuto nel 2009 in esecuzione della richiamata ordinanza di custodia cautelare. Va altresì evidenziato

che il proposto sino al gennaio del 2015 è stato detenuto in regime speciale ai sensi dell'art. 41 bis Ord. Pen.

### ***3. Sulla applicabilità delle misure di prevenzione personali ai detenuti cd. di "lunga durata" ed agli "ergastolani"***

Orbene, mette conto rilevare, in quanto oggetto di specifica doglianza da parte della difesa, che il particolare stato detentivo dell'ergastolano - fine pena: mai - non esclude, in astratto, l'applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Invero, si rammenta che la Corte Costituzionale con sentenza n. 291/2013 è già stata investita del problema riguardante la compatibilità delle misure di prevenzione personali con i soggetti detenuti cd. di lunga durata sancendo l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 15 D.lgs 159/2011 nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Occorre rilevare che, prima della pronuncia della Corte Costituzionale, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 6 del 1993 e n. 10281 del 2008, era indirizzato nel senso di ritenere applicabili le misure di prevenzione personali anche ai soggetti ristretti in carcere (anche laddove condannati all'ergastolo) e, in tal caso, l'esecuzione della misura sarebbe posposta a quella della pena, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 (oggi art. 11 D.lgs. 159/2011).

Il ragionamento svolto all'epoca dalla Suprema Corte di Cassazione poggiava essenzialmente sulla considerazione che anche il detenuto può essere ritenuto soggetto socialmente pericoloso e non può darsi per scontato l'esito positivo del trattamento penitenziario.

In particolare, occorre distinguere la fase di deliberazione, nella quale la misura viene disposta, da quella di esecuzione, nella quale la misura produce concretamente effetto.

L'applicazione delle misure di prevenzione personali non può essere considerata incompatibile con lo stato di detenzione in espiazione pena del soggetto interessato, giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma: pericolosità che non è necessariamente elisa dall'espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione, di per sé stessa, non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno.

L'impossibilità di una esecuzione attuale, secondo la Corte di legittimità, non esclude l'interesse ad adottare la misura, essendo concreta l'esigenza di predisporre le condizioni affinché questa possa essere immediatamente eseguita, "senza il rischio di

pericolose dilazioni”, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà, tanto più ove si consideri che tale evento può intervenire prima ancora della completa espiazione della pena, in forza di istituti quali la liberazione anticipata o il rinvio dell’esecuzione della pena stessa. Di conseguenza, una volta che la pericolosità sociale sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che possa venire in considerazione l’eventualità di futuri mutamenti della personalità del soggetto, in particolare come conseguenza del trattamento rieducativo cui è sottoposto durante la detenzione e ferma restando la possibilità per l’interessato di attivare la procedura prevista dall’art. 7, secondo comma, L. n. 1423 del 1956 (ora art. 11 D.lgs 159/2011).

Come noto, la Corte Costituzionale, su impulso del giudice a quo, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha evidenziato che tale disciplina si differenzia da quella contemplata nell’art. 679 c.p.p. concepita per le misure di sicurezza che prevede, invece, una doppia valutazione della pericolosità sociale: prima da parte del giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi del magistrato di sorveglianza, quando la misura già disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l’attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa. In considerazione della comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all’ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come due species di un unico genus - e dell’inesistenza di una un’indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nel caso di specie, comunque, tra i due modelli esaminati - cioè quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell’esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l’eventuale iniziativa dell’interessato intesa a contrastarla - l’unico rispondente ai canoni dell’eguaglianza e della ragionevolezza è il primo.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 15 D.lgs 159/2011.

Ciò comporterebbe l’applicabilità della misura al detenuto di lunga durata, ferma restando la necessaria ed opportuna valutazione circa l’attualità della pericolosità anche al momento della – eventuale - esecuzione della misura.

Orbene, occorre dunque interrogarsi, a seguito della pronuncia della Consulta, in cosa il sistema delle misure di prevenzione sia stato modificato ed in che modo i Tribunali chiamati a valutare le proposte di misura personale possano concretamente adeguarsi a quanto stabilito dal giudice delle Leggi.

A parere di questo Collegio, invero, la sentenza in commento pur introducendo l’irrinunciabile principio della revisionabilità *ex officio* della pericolosità del soggetto a seguito del periodo di espiazione della pena, non scioglie del tutto i dubbi in ordine alla

concreta ed effettiva compatibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti cd. detenuti di lunga durata o, nel caso limite, all'ergastolo.

Invero, questo Tribunale prende atto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale prima richiamato - ed accolto dalla Consulta - che scinde il momento della applicazione della misura da quello della sua esecuzione, rendendo, con una *fictio*, possibile la valutazione di pericolosità del proposto nonostante il destinatario della misura sia di fatto impossibilitato a manifestarla in quanto ristretto *in vinculis* per un periodo più o meno lungo di tempo. Ciò sarebbe possibile in quanto la normativa che disciplina le misure di prevenzione prevede quale unico presupposto per l'applicabilità delle stesse la pericolosità (attuale) del soggetto.

Ratio ispiratrice di tale impostazione, come ribadito dalla Corte Costituzionale, risiede nella esigenza della predisposizione della misura in modo che possa essere immediatamente posta in esecuzione alla cessazione della espiazione della pena senza pericolose dilazioni, tanto più in considerazione della possibilità per il detenuto di ottenere la liberazione anticipata o il rinvio dell'esecuzione della pena.

Appare, però, di dubbia logicità il sistema di applicazione delle misure di prevenzione personali così congegnato proprio alla luce dei principi affermati dalla medesima Consulta.

Invero, Il Tribunale, dovendosi necessariamente adeguare al principio espresso dalla Corte Costituzionale entrato a far parte del diritto positivo, ma seguendo comunque il vecchio orientamento giurisprudenziale maturato ante pronuncia n. 291/2013, sarebbe chiamato a valutare due volte la sussistenza della pericolosità attuale del soggetto: una prima volta al momento della proposta ed una seconda volta all'esito dell'espiazione della pena, andando così - tale impianto - a cozzare fragorosamente con il principio di economia processuale senza alcuna evidente utilità o effettivo perseguimento degli scopi preventivi prima richiamati.

Invero, se in passato si giustificava l'applicazione della misura nonostante lo *status detentionis* del proposto in ragione della ritenuta necessaria immediata esecuzione all'esito della espiazione della pena - ferma restando la possibilità di richiedere ex post la revoca della misura ex art. 7 l. 575/65 poi art. 11 D.lgs 159/2011 - oggi tale ratio appare del tutto svilita in virtù della necessaria preventiva revisione della pericolosità del soggetto da effettuarsi, anche d'ufficio, prima della esecuzione, come stabilito dalla sentenza n. 291 del 2013 Corte Cost.

In sostanza, non essendo più automaticamente eseguibile la misura all'esito del fine pena, non è più ravvisabile alcuna logica nell'applicazione preventiva della stessa laddove restino da scontare ancora diversi anni di reclusione essendo, il bisogno di prevenzione immediata, appagabile con un unico giudizio sulla pericolosità all'esito o comunque in prossimità della espiazione della pena.

Ogni pronuncia emessa prima di tale termine sarebbe *inutiliter data* dovendosi poi, nuovamente ed obbligatoriamente (non più solo eventualmente), rivalutare la persistente pericolosità del sottoponendo.

Va, inoltre, considerato che il giudizio di pericolosità attuale del soggetto detenuto di lunga durata va svolto in concreto tenendo conto del percorso rieducativo realizzato nella struttura carceraria che, dunque, andrebbe esaminato all'esito del trattamento stesso restando altrimenti una valutazione del tutto astratta quella che svolgerebbe il Tribunale laddove l'ammontare della pena residua sia ancora considerevole o addirittura il fine pena del tutto eventuale e incerto come nel caso degli ergastolani.

In questi stessi termini si è espressa la giurisprudenza di merito con riferimento alla dichiarazione di abitualità del reato ex artt. 102, 103 c.p. e conseguente applicazione della misura di sicurezza: *“Attesa la stretta correlazione sussistente tra la declaratoria di abitualità nel reato e la diagnosi di una concreta ed attuale pericolosità sociale in capo al prevenuto, a norma degli artt. 658 e 679 c.p.p., la competenza del Magistrato di sorveglianza a procedere all'accertamento della pericolosità sociale del condannato ha ragione di attivarsi solo in prossimità dell'effettiva esecuzione della misura di sicurezza. [omissis] Anche se, per ipotesi, si riconosce la funzione cd. “preventiva” della decisione dichiarativa del Magistrato di Sorveglianza, che senso ha emettere una pronuncia siffatta la quale, a causa dell'ammontare della pena residua da espriare, non esplicherebbe per molti anni alcun effetto concreto (dunque, nemmeno di natura preventiva) sulla vicenda esecutiva del condannato?”* ed ancora *“tale pronuncia, risulterebbe contraria ai principi di economia processuale, in quanto impone al Magistrato di sorveglianza una valutazione duplice del condannato, sia quando la dichiarazione viene chiesta, sia a fine pena per verificare la sussistenza dei presupposti applicativi di una misura di sicurezza che allora era stata disposta “al buio”* (Tribunale di Sorveglianza di Torino, ud. 6.03.2013, Pres. Cocilovo, Est. Del Piccolo, ric. P.M. Vercelli).

Sebbene il Tribunale di Sorveglianza si sia pronunciato con riferimento alla necessità o meno di un duplice accertamento della pericolosità del soggetto ai fini della conseguente esecuzione della misura di sicurezza, il parallelismo con l'istituto delle misure di prevenzione appare obbligato in quanto è proprio in ragione della comparazione dei due sistemi che la Corte Costituzionale è giunta ad affermare l'illegittimità delle norme predette per violazione dell'art. 3 Cost. trasponendo, nelle misure di prevenzione, i principi applicabili alle misure di sicurezza pur nella diversità ontologica dei due istituti.

Ad ogni modo, anche a voler superare tutte le perplessità sinora illustrate, sacrificando il principio di economia processuale a fronte di una poco chiara utilità preventiva della applicazione immediata della misura, vi è un ulteriore impedimento di natura pratica del tutto ostativo, a parere di questo Collegio, all'applicazione della misura nei casi suddetti.

Invero, la Corte Costituzionale ha, con una pronuncia additiva, introdotto un principio – rivalutazione, anche d'ufficio, della pericolosità all'esito della espiazione della pena - senza però prevedere, essendo compito del legislatore, le concrete modalità attuative del principio medesimo, limitandosi ad individuare il giudice competente in quello che ha applicato a suo tempo la misura di prevenzione.

Invero, il principio della necessaria rivalutazione della pericolosità “anche d’ufficio” da parte dell’organo che ha adottato il provvedimento sottointende una disciplina di attuazione che renda concretamente possibile una rivalutazione certa e rapida da parte dell’Autorità Giudiziaria all’esito della espiazione della pena.

Ciò presuppone che il Tribunale, in funzione di giudice della prevenzione, sia dotato di tutti gli strumenti necessari al controllo della durata e delle modifiche della pena in esecuzione nei confronti dei detenuti sottoponendi; controllo, questo, che di fatto non può esercitare il Tribunale in assenza di un impulso che provenga dai direttori delle case circondariali e/o dall’organo che cura l’esecuzione delle misure di prevenzione, non essendo competente in ordine all’esecuzione della pena e, quindi, impossibilitato a conoscere il momento effettivo di scarcerazione dei detenuti.

Va innanzitutto chiarito che non appare praticabile la strada che, *prima facie*, sembrerebbe la più logica da seguire: applicazione in via analogica della disciplina dettata per la rivalutazione della pericolosità per la esecuzione delle misure di sicurezza.

Invero, va osservato che per le misure di sicurezza, oltre all’art. 679 c.p.p., vi è una disciplina specifica di settore ed un procedimento modellato sulla natura dell’istituto, la cui esecuzione interviene a seguito di una determinata pronuncia giurisdizionale e su impulso del P.M. ex art. 658 c.p.p., organo generalmente designato dall’ordinamento per la esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

Non va poi trascurato il dato per cui il magistrato di sorveglianza è l’organo deputato a sovrintendere a tutta la fase esecutiva di espiazione della pena oltre che delle misure di sicurezza. E’, invero, lo stesso magistrato di sorveglianza che approva il programma di trattamento e assume tutte le decisioni relative alla esecuzione della pena, ivi compresa la riduzione della pena per la liberazione anticipata ed esprime parere in ordine alle istanze di grazia dei detenuti. In sostanza, il magistrato di sorveglianza ha una competenza specifica per ciò che concerne l’intera fase della esecuzione della pena, potendo, a ben vedere, conoscere meglio di chiunque altro le vicende afferenti il percorso penitenziario dei detenuti.

Diversamente, l’organo che cura l’esecuzione delle misure di prevenzione non è il Pubblico Ministero, né tantomeno il Tribunale cui residua il compito di vagliare le istanze ai sensi degli artt. 11 e 12 D.lgs. 159/2016, bensì l’Autorità di P.S.

Ebbene, in assenza di qualsivoglia disposizione normativa, si dovrebbe ritenere che l’Autorità di P.S. sia quella deputata al controllo del detenuto sottoponendo cui spetterebbe l’onere, se non l’obbligo, di dare impulso alla procedura di rivalutazione della pericolosità in quanto unico soggetto, congiuntamente ai direttori delle case circondariali, in grado di conoscere il momento di scarcerazione del detenuto nell’ambito della procedura di prevenzione.

A parere di questo Collegio, non può farsi fronte al *vulnus* legislativo con una interpretazione analogica delle norme in materia di misure di sicurezza in quanto i due procedimenti, per le ragioni ora descritte, non sono sovrapponibili. Inoltre, non sembra possibile attribuire poteri ed obblighi ad organi dello Stato in assenza di specifiche norme attributive; diversamente si dovrebbe obiettare che in caso di inerzia degli organi

deputati al controllo – individuati sulla scorta di una interpretazione giurisprudenziale – sorgerebbero forti dubbi in ordine alle responsabilità a carico degli stessi in difetto di norme specifiche che ne impongano la attivazione.

Inoltre, alcuna disposizione normativa è stata introdotta con riferimento al momento in cui debba avvenire la rivalutazione della pericolosità; se all'atto della scarcerazione o, come appare auspicabile, poco prima della completa espiazione della pena, dato, quest'ultimo, del tutto oscuro ai Tribunali che si occupano di prevenzione a differenza di quanto accade per le misure di sicurezza in quanto la Magistratura di sorveglianza ha, come detto, una competenza specifica in materia e, quindi, una conoscenza diretta del percorso carcerario del detenuto.

Si osserva, invero, che attualmente, nonostante il dettame della Consulta, nella prassi degli Uffici Giudiziari è sempre su istanza di parte che viene attivato il procedimento volto alla rivalutazione della pericolosità del detenuto ex art. 11 D.lgs. 159/2011 e, nella maggioranza dei casi, ciò avviene a scarcerazione avvenuta, quando l'esecuzione è già stata attivata.

Appare, in definitiva, essere stato introdotto un principio che, di fatto, non può trovare concreta applicazione; situazione, questa, foriera di un evidente paradosso: se oggi si applica la misura di prevenzione di sorveglianza speciale ad un detenuto cui resta da scontare una pena residua elevata o ad un ergastolano, si rischia di andare contro gli stessi principi che la Corte Costituzionale vuole salvaguardare in quanto la misura, allo stato, in assenza di norme attuative, sarebbe automaticamente posta in esecuzione all'atto della scarcerazione mancando, peraltro, una norma che ne preveda la sospensione in attesa del doveroso giudizio rivalutativo della pericolosità attuale.

Pertanto, a parere del Collegio, allo stato, in assenza di un intervento del legislatore che colmi il *vulnus* descritto, appare inammissibile la proposta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto detenuto di lunga durata (laddove restino da scontare ancora diversi anni di reclusione) o detenuto all'ergastolo.

Una pronuncia di accoglimento, allo stato, contrasterebbe non solo con i principi costituzionali indicati dalla Corte nella sentenza n. 291/2013, ma anche con l'art. 111 Cost. primo comma: *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”*. La norma, applicabile anche al procedimento di prevenzione in ragione della ormai evidente giurisdizionalizzazione della procedura in oggetto, impone quindi una riserva di legge in materia processuale. In dottrina è stato sottolineato come la disposizione costituisca un limite per l'attività della Corte costituzionale. Quando l'attuazione di un principio costituzionale consente una pluralità di scelte alternative, la decisione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario e occorre ridurre al massimo gli interventi nomopoietici della Corte.

A ben vedere, l'emissione di una pronuncia applicativa della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di un detenuto di lunga durata, contrasterebbe, oggi, anche con i principi espressi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo così come interpretati dalla Corte EDU, con particolare riferimento all'art. 6

che sancisce il diritto alla difesa ed il diritto ad un equo processo la cui esplicazione si estende sino alla tutela dell'interesse ad una buona amministrazione della giustizia, nonché all'art. 5, diritto alla libertà e alla sicurezza, da intendersi anche come libertà di circolazione nel territorio nazionale che può essere compressa solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Tali diritti, nel caso di specie, sarebbero sacrificati dall'assenza di garanzie per il detenuto proposto di ottenere una rivalutazione rapida ed effettiva della sua pericolosità all'esito della espiazione della pena, a causa del vuoto normativo.

Stante, dunque, la totale incertezza circa le modalità attuative del principio espresso dalla Corte, non può che auspicarsi un intervento tempestivo del legislatore.

Trattandosi, nel caso che occupa, di proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno rivolta nei confronti di un soggetto detenuto condannato in via definitiva all'ergastolo, ne discende la declaratoria di inammissibilità

**P. Q. M.**

dichiara l'inammissibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale avanzata nei confronti di [OMISSIS] c.s.g.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio seguita all'udienza del 13 aprile 2016

Il Presidente  
(dott. *M. Urbano*)

Il Giudice  
(dott. *F. Balato*)

Il Giudice rel. ed est.  
(dott.ssa *F. De Bellis*)